

**COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA**

---

*Provincia di Alessandria*



---

**PIANO GENERALE  
DEGLI  
IMPIANTI PUBBLICITARI**

---

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507

*NORME DI ATTUAZIONE*

APPROVATE CON DCC N. 2 DEL 31.03.2011

MODIFICATE CON DGC N. 1 DEL 09.01.2012

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  
SOMMARIO

---

<b><u>PIANO GENERALE</u></b>	<b>1</b>
<b><u>INTRODUZIONE</u></b>	<b>4</b>
<b><u>CAMPO DI APPLICAZIONE</u></b>	<b>4</b>
<b><u>1- PREMESSA</u></b>	<b>5</b>
<b><u>PARTE PRIMA - LA PUBBLICITA' ESTERNA</u></b>	<b>7</b>
<b><u>2- CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI</u></b>	<b>8</b>
<u>2.1- DEFINIZIONI</u>	8
<u>2.2 – DURATA DELL’ESPOSIZIONE DEL MESSAGGIO</u>	9
<u>2.3 – DESTINAZIONE D’USO</u>	10
<b><u>3- CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ</u></b>	<b>11</b>
<u>3.1- DEFINIZIONI</u>	11
<u>3.2- DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO</u>	12
<u>3.3 CENTRO ABITATO: RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C / D</u>	12
<b><u>4- DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA</u></b>	<b>12</b>
<b><u>5- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE</u></b>	<b>13</b>
<u>5.1- ZONE OMOGENEE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI INSEDIAMENTI AI FINI PUBBLICITARI</u>	13
<u>5.2- ZONE IN CATEGORIA SPECIALE</u>	14
<b><u>6- CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI</u></b>	<b>14</b>
<u>6.1- SICUREZZA</u>	14
<u>6.2- DECORO</u>	14
<u>6.3- FUNZIONALITÀ</u>	15
<u>6.4- Normativa</u>	15
<b><u>7- NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE</u></b>	<b>15</b>
<u>7.1- FORMA E COLORE</u>	15
<u>7.2- MATERIALI</u>	15
<u>7.3- STRUTTURA</u>	15
<u>7.4- DISTANZE</u>	15
<u>7.5- ILLUMINAZIONE</u>	16
<u>7.6- POSIZIONAMENTO</u>	16
<u>7.7- LIMITAZIONI E DIVIETI</u>	16
<b><u>8- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E - F</u></b>	<b>17</b>
<u>8.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA</u>	17
<u>8.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI</u>	17
<b><u>9- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B)</u></b>	<b>18</b>
<u>9.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA</u>	18
<u>9.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI</u>	18
<u>9.3- DIMENSIONI</u>	18
<u>9.4- CARATTERISTICHE</u>	18
<u>9.5- UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO</u>	18

<b><u>10- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI</u></b>	<b>19</b>
<b><u>11- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</u></b>	<b>19</b>
<u>11.1- AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE</u>	19
<u>11.2- PRESENTAZIONE DI ISTANZA D'AUTORIZZAZIONE</u>	21
<u>11.3- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE</u>	23
<u>11.4- DURATA</u>	24
<u>11.5- CORRISPETTIVO</u>	24
<u>11.6- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE</u>	24
<u>11.7 – RINNOVI</u>	25
<u>11.8- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE</u>	25
<u>11.9- VIGILANZA</u>	25
<u>11.10 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE MA A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)</u>	26
<u>11.10- RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI</u>	26
<u>11.11- SANZIONI AMMINISTRATIVE</u>	26
<b><u>12- NORME SPECIFICHE PER LE INSEGNE DI ESERCIZIO</u></b>	<b>27</b>
<u>12.1- Norme comuni</u>	27
<u>12.2 - Collocazione e caratteristiche per la zona “A”</u>	28
<u>12.3 - Dimensionamento</u>	28
<b><u>13- DISPOSIZIONI E NORME PER “ALTRI MEZZI PUBBLICITARI”</u></b>	<b>29</b>
<u>13.1 – TARGHE PROFESSIONALI - NORME GENERALI</u>	29
<u>13.2 – CARTELLI DI CANTIERE - NORME GENERALI</u>	29
<u>13.3 – PUBBLICITÀ FONICA - NORME GENERALI</u>	29
<u>13.4 – PUBBLICITÀ SU VEICOLI - NORME GENERALI</u>	30
<u>13.5 – PUBBLICITÀ CON VEICOLI - NORME GENERALI</u>	30
<u>13.6 – PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI, MONGOLFIERE, PALLONI FRENATI - NORME GENERALI</u>	31
<u>13.7 – attività di volantinaggio e similare (immobiliari / viaggi) - NORME GENERALI</u>	31
<b><u>14 - NORME TRANSITORIE</u></b>	<b>31</b>
<u>14.1 - DEFINIZIONE BONARIA DELLE VIOLAZIONI - TERMINI E MODALITÀ</u>	31
<b><u>PARTE SECONDA – SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA</u></b>	<b>33</b>
<b><u>1 – SEGNALI PRIVATI DI INDICAZIONE</u></b>	<b>34</b>
<b><u>2 – FORNITURA, INSTALLAZIONE EMANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI</u></b>	<b>35</b>
<b><u>3 – AUTORIZZAZIONI</u></b>	<b>36</b>
<u>3.1- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE</u>	38
<u>3.2- DURATA</u>	39
<u>3.3- CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA</u>	39
<b><u>4 – COLORI DI FONDO, DEI CARATTERI E DEI SIMBOLI</u></b>	<b>40</b>
<b><u>5 – VISIBILITÀ DEI SEGNALI VERTICALI</u></b>	<b>40</b>
<b><u>6 – INSTALLAZIONE DEI SEGNALI VERTICALI</u></b>	<b>41</b>
<b><u>7 – CARATTERISTICHE DEI SOSTEGNI, SUPPORTI ED ALTRI MATERIALI USATI PER LA SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA</u></b>	<b>42</b>
<b><u>ALLEGATI</u></b>	<b>43</b>

## **INTRODUZIONE**

La pubblicità esterna sarà effettuata nel territorio comunale in conformità al presente "Piano generale degli impianti pubblicitari", successivamente denominato "Piano", adottato in attuazione a quanto stabilito dagli art. 3, 18 e 36 c.8, del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e dal "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", successivamente denominato "Regolamento comunale".

Il Piano è articolato in due parti:

- a) Nella prima parte, denominata "La Pubblicità Esterna", si determinano gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, all'art. 47, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, e se ne disciplina l'installazione sull'intero territorio comunale.
- b) Nella seconda parte, denominata "Segnaletica Verticale Privata", si definiscono i casi in cui è ammessa la collocazione di segnali verticali finalizzati alla localizzazione di soggetti economici che rappresentano origine o destinazione di un ingente traffico veicolare ai sensi dell'art. 39 del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, come previsto dagli articoli 134, 136, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

Il Piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano i termini e le modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Il Piano è redatto recependo le norme vigenti in materia, quali il D.Lgs. 507/93, il D.Lgs 285/92 e il regolamento di attuazione D.P.R. 495/92, il D.Lgs 241/90, il D.Lgs 42/04 con le successive modifiche e integrazioni, nonché il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

Il Piano è comunque suscettibile di variazioni e/o integrazioni, con cadenza annuale, da parte dell'organo competente. Tali modifiche, che dovranno essere apportate entro il 31 Ottobre di ogni anno, si intenderanno decorrenti dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui vengono approvate.

## **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le norme contenute nel presente Piano, relativamente alla pubblicità esterna trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo il D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante. Sono altresì escluse le insegne di esercizio ed i segni orizzontali reclamistici, così come definiti dall'art. 47 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le successive modifiche ed integrazioni.

La segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale, installata ai sensi dell'Art. 134 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, non è da considerare mezzo pubblicitario (vedi Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 Aprile 1996, naturalmente ove conforme alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione) ma segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 285/92.

L'utilizzo di tale segnaletica, è consentito all'interno delle aree omogenee, (dal punto di vista della destinazione economica degli insediamenti che vi insistono) successivamente definite dall'art. 5 comma 1 del presente Piano. La finalità di tale segnaletica non risulta essere la pubblicizzazione di

attività economiche ma la segnalazione di quelle che, per loro connotazione, ne hanno necessità in ambito stradale, al fine di agevolare la loro individuazione, migliorando, quindi il deflusso del traffico veicolare. La caratteristica di tale segnaletica, non deve essere quella di rendere noto alla moltitudine delle persone la presenza di uno specifico soggetto economico (finalità dei mezzi pubblicitari), ma quella di consentirne l'immediata individuazione conoscendone già l'esistenza.

All'esterno delle aree omogenee non è consentito l'uso della segnaletica verticale non pubblicitaria, se non per quei soggetti che, trovandosi all'esterno di tali aree o avendo particolare rilevanza economica, (determinata da un sensibile flusso veicolare), richiedano l'uso di tale segnaletica; questa non potrà comunque essere collocata ad una distanza superiore a 10 km dalla sede del soggetto economico indicato. In alternativa, le aziende, potranno utilizzare le preinsegne, come di seguito definite, fermo restando che le stesse dovranno uniformarsi dal punto di vista estetico alla segnaletica verticale.

All'esterno delle aree omogenee, dovranno essere collocati anche dei segnali di avvio, che non riportino il nominativo del soggetto economico specifico ma solamente la denominazione della zona omogenea.

Le norme di cui al presente piano integrano, ed in caso di contrasto, in forza del principio di specialità, sostituiscono per le parti in contrasto, le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Regolamento Edilizio Comunale e nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

Per la pubblicità relativa alle professioni sanitarie si rimanda alla normativa specifica che ne disciplina l'esercizio (legge 5/2/92, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni)

La disciplina delle attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 è contenuta in un separato regolamento. In caso di contrasto tra il presente regolamento e quello relativo alle sponsorizzazioni, di cui al comma precedente, prevale quest'ultimo in virtù del principio di specialità.

## **1- PREMESSA**

Il presente Piano si propone, mediante la sua adozione, di conseguire obiettivi finalizzati a:

- Salvaguardare la sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada;
- Salvaguardare il decoro della città, l'ambiente e i beni artistici e culturali;
- Garantire ai soggetti economici il diritto di diffondere messaggi di carattere pubblicitario nell'esercizio di attività di impresa;
- Massimizzare gli introiti tributari.

Tali obiettivi si conseguono mediante la determinazione di una Normativa specifica finalizzata all'individuazione di distanze minime da rispettare per la collocazione di mezzi pubblicitari dagli elementi rilevanti per la sicurezza stradale, tali da garantire il giusto equilibrio tra le esigenze di salvaguardia della sicurezza e il diritto di libera iniziativa economica privata. Al tempo stesso la determinazione delle caratteristiche estetiche, costruttive e dimensionali dei mezzi pubblicitari, è stata effettuata sulla base delle esigenze di decoro e al contempo alla massimizzazione delle entrate, come sopra evidenziato.

Tutti i meccanismi di interazione tra i soggetti economici interessati alla diffusione di messaggi pubblicitari e l'amministrazione sono improntati su principi di massima trasparenza e semplificazione dei procedimenti.

I criteri generali che sorreggono il presente strumento normativo traggono origine dalla necessità di regolamentare i comportamenti tra i singoli operatori economici che diffondono messaggi pubblicitari e i comportamenti tra gli operatori e l'Amministrazione, nel rispetto degli obiettivi preposti.

Nella determinazione delle Norme, vengono fissati i principi di comportamento che sia gli operatori, sia l'Amministrazione devono seguire e rispettare per il conseguimento degli obiettivi sia durante il periodo di adeguamento, sia nel corso di utilizzo del presente strumento. Di seguito sono elencati i canoni generali utilizzati.

1. Le istanze che pervengono dagli operatori debbono essere analizzate secondo ordine cronologico;
2. Un mezzo pubblicitario si considera abusivo fino a prova contraria;
3. Un mezzo pubblicitario si considera autorizzato quando in possesso di idoneo titolo autorizzativo rilasciato esclusivamente ai sensi del presente Piano; sono parimenti considerati autorizzati i mezzi in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del comma 4 dell'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285;



## **2- CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

### **2.1- DEFINIZIONI**

Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono inizialmente classificati come dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti categorie:

#### **Art. 47 Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO -**

*Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta (non trattate nel presente Piano).*

#### **Art. 47 Comma 2 - PREINSEGNA -**

*Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.*

#### **Art. 47 Comma 4 - CARTELLO -**

*Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.*

#### **Art. 47 Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO -**

*Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.*

#### **Art. 47 Comma 6 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO -**

*Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici (non trattati nel presente Piano).*

#### **Art. 47 Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO -**

*Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.*

#### **Art. 47 Comma 8 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA -**

*Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta*

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi e gli impianti di pubblicità o propaganda, sono indicati per brevità “altri mezzi pubblicitari”.



## 2.2 – DURATA DELL’ESPOSIZIONE DEL MESSAGGIO

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti appartenenti al servizio delle pubbliche affissioni ed affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

**Mezzi di pubblicità temporanea:** appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all’esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc... L’esposizione dei messaggi su questi mezzi, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. Fanno eccezione i mezzi destinati alle affissioni dirette per i quali sarà consentito il cambio del messaggio, con una cadenza minima di 15 giorni, indipendentemente dall’evento o dalla manifestazione che pubblicizzano, fermo restando che gli stessi dovranno corrispondere l’imposta comunale sulla pubblicità per l’intero anno di riferimento, indipendentemente dal periodo di esposizione del messaggio, (sempre che durante l’anno venga esposto almeno un messaggio).

**Mezzi di pubblicità permanente:** rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l’esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, ecc.. E’ definito quindi permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato, abbia durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta. Le autorizzazioni di mezzi permanenti sono sempre rilasciate in forma precaria e quindi revocabili in qualsiasi momento da parte dell’Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse o di incolumità pubblica. La durata dell’autorizzazione, sarà pari ad anni 3, rinnovabili previa richiesta di rinnovo.

## 2.3 – DESTINAZIONE D’USO

In aggiunta alla tipologia e durata, un’ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d’uso, che nel Piano risultano essere:

**Istituzionali:** appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell’esercizio di un’attività economica che pubblicizzi un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli, ecc... regolamentati da statuto) comunque privi di rilevanza economica.

**Commerciali:**

sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica, un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguiti fini di lucro.

Al fine di permettere una agevole individuazione delle diverse tipologie, la seguente tabella riassuntiva riunisce tutte le classificazioni sopra descritte ed individua la scheda dell' "Abaco per l'applicazione della normativa", parte integrante del Piano, che ne riassume le caratteristiche ai fini autorizzativi. Successivamente è anche possibile consultare una serie di immagini che identificano un esempio di mezzo per tipologia descritta.

Tab. 1 – Tabella riassuntiva della classificazione degli impianti

Classificazio ne (art. 47)	Descrizione	Durata		Destinazion e		Numero di scheda dell'Abaco
		T	P	Ist.	Com	
Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO						
	Insegna di esercizio		•		•	
Comma 2 – PREINSEGNA						
	Preinsegna		•		•	1
Comma 4 – CARTELLO						
	Cartelli con superficie $\leq 18 \text{ m}^2$	•	•	•	•	2, 3, A, B
Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO						
	Striscione, gonfalone, locandine, bandiere,.....	•		•	•	4, 5, C, D
Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO						
	Impianti pubblicitari di servizio		•		•	6
	Spazi pubblicitari abbinati a pensilina		•		•	7
	Spazi adibiti a paline fermata autobus		•		•	8
	Spazi abbinati a transenne parapetonali		•		•	9
Comma 8 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA						
	Insegne speciali		•		•	10
	Cartelli a messaggio mobile		•		•	11
	Pareti o megaposter	•		•	•	12

T = Temporanea; P = Permanente; Ist. = Istituzionale; Com. = Commerciale

### **3- CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ**

#### **3.1- DEFINIZIONI**

L'art. 2 comma 2 del Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

**A) AUTOSTRADE**

*Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).*

**B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI**

*Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.lgt. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).*

**C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE**

*Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.*

**D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO**

*Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.lgt. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).*

**E) STRADE URBANE DI QUARTIERE**

*Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.*

**F) STRADE LOCALI**

*Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.*

### 3.2- DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il centro abitato comprende gran parte dell'edificato. La delimitazione del centro abitato, è definita dell'art.3 del decreto legislativo 30.04.92, n. 285 del Codice della strada come: *“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”*.

La delimitazione del centro abitato, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Piano, è quella definita dalla del. GC n° 65 del 23/05/2006 e smi.

### 3.3 CENTRO ABITATO: RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C / D

Ai fini del presente Piano le strade di tipo C, nel tratto di attraversamento del centro abitato, e D sono considerate come strade urbane di tipo “E”.

## **4- DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA**


Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli, degli impianti pubblicitari di servizio e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore di quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse riportate nell'“Abaco per l'applicazione della normativa”.

Per impianti pubblicitari paralleli al senso di marcia, è vietato installare in allineamento un numero d'impianti superiore a tre elementi contigui se distanti meno di 10 m. l'uno dall'altro ad eccezione delle transenne parapedonali.

In caso di impianti luminosi o illuminati, all'interno del centro abitato, le distanze indicate nell'abaco, ad eccezione di quella dalla carreggiata, sono da aumentare del 50%.

Ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992, N. 285 Art. 3 comma 1 punti 1) e 26), si ricordano le definizioni di:

- Area di Intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico;
- Intersezione a raso: area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.



## **5- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE**

La suddivisione del territorio comunale in zone omogenee ai fini del rispetto dell'ambiente e dell'arredo urbano parte dalla delimitazione del centro abitato. La parte di territorio comunale definita centro abitato è quindi ulteriormente suddivisa nelle seguenti aree.

### **5.1- ZONE OMOGENEE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI INSEDIAMENTI AI FINI PUBBLICITARI.**

#### ***Zona A - Zona di attenzione***

Questa zona individua le aree o vie centrali del Comune di più vecchia edificazione, cioè le zone o vie che necessitano di una maggiore attenzione dal punto di vista degli insediamenti pubblicitari.

La zona è formata dalle seguenti vie e da quelle interne ad esse: via Berthoud (tratto compreso tra la "salita cappuccini" e piazza 26 aprile, via Roma (tratto compreso tra via Arquata e la piazzetta prospiciente la "salita Cappuccini) e la via Tripoli .

Sulla Cartografia allegata è rappresentata con colore rosso.



#### ***Zona B - Zona industriale- artigianale***

E' costituita dalle aree a prevalente insediamento industriale e artigianale situate a nord del territorio comunale.

**AREA COMMERCIALE & ARTIGIANALE:** è la zona che comprende la vasta area dei centri commerciali e attività artigianali, avente come assi viari principali via Cassano (tratto tra la rotonda dello svincolo autostradale e il ponte ferroviario), la strada statale n° 35 bis (tratto tra la rotonda dello svincolo autostradale e il cartello di fine centro abitato) e tutte le vie interne all'area dei centri commerciale.

Tale zona è meglio identificabile sulla cartografia dell'allegato D.

AREA INDUSTRIALE: è la zona a prevalente insediamento industriale posta tra l'autostrada, via Gambarato e via Fabbriche, il cui perimetro è meglio identificabile sulla cartografia dell'allegato D.

AREA INDUSTRIALE - LIBARNA: è la zona a prevalente insediamento industriale situata a sud della frazione Libarna, il cui perimetro è meglio identificabile sulla cartografia dell'allegato D.

Sulla Cartografia allegata è rappresentata con colore blu



#### ***Zona C - Restante parte di centro abitato***

Sono le zone di edilizia prevalentemente residenziale consolidata o in via di edificazione, rappresentate sul territorio per differenza delle zone su citate e comunque comprese all'interno del centro abitato, che non presentano particolari esigenze di regolamentazione.

Per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, esclusi gli impianti pubblicitari di servizio, ricadenti lungo la linea di separazione di zone differenti si deve applicare la norma più restrittiva rispetto le zone confinanti.

### **5.2- ZONE IN CATEGORIA SPECIALE**

La delimitazione della Categoria Speciale, ai fini della regolamentazione dell'installazioni pubblicitarie, non genera differenze nelle norme da rispettare ma sarà limitata ad un diverso trattamento di imposta.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il territorio del Comune di Serravalle Scrivia è suddiviso in due categorie: categoria speciale e categoria normale. All'interno della categoria speciale l'imposta sulla pubblicità ed i diritti subiscono la maggiorazione prevista dal relativo regolamento

Le località appartenenti alla categoria speciale sono di seguito elencate nell'allegato A del regolamento comunale.

La restante parte del territorio comunale, non compresa della categoria speciale è da considerarsi categoria normale.

## **6- CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI**

I criteri guida principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza
- del decoro
- della funzionalità
- del rispetto della normativa.

### **6.1- SICUREZZA**

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione si ritiene dovranno conformarsi.

### **6.2- DECORO**

Le norme indicate nel Piano dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile,

diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte del Area Tecnica, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista della forma e della cromia, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

### 6.3- FUNZIONALITÀ'

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

### 6.4- NORMATIVA

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente Piano.

## **7- NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE**

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati.

### 7.1- FORMA E COLORE

I cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela. Le tipologie di strutture impiegate devono essere il più possibile conformi a quelle previste nelle caratteristiche tecniche allegate e verniciate in colore verde RAL 6005; l'unica eccezione è per i cartelli pubblicitari, che devono avere una piantana di sostegno verniciata in colore nero.

### 7.2- MATERIALI

I cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici secondo le caratteristiche allegate al presente Piano.

### 7.3- STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

### 7.4- DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti ed opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione

autorizzativa da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte degli Enti deputati alla tutela del vincolo.

## 7.5- ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m<sup>2</sup>, o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo; non potranno altresì emettere luce di colore blu lampeggiante.

L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative esclusivamente per segnalare strutture sanitarie di primo soccorso.

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto-termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 11 del DPR 495/1992 entro i centri abitati il periodo di variabilità di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile non potrà essere inferiore a 30 secondi. Tale periodo potrà comunque, in ragione della specifica posizione di ciascun impianto, essere motivatamente determinato nell'atto autorizzativo in misura maggiore di quella minima.

Per gli impianti contenenti sia messaggi pubblicitari che messaggi istituzionali, ove questi ultimi siano in quantità e durata dell'esposizione prevalenti, il periodo di variabilità minimo dei messaggi pubblicitari è determinato in 10 secondi.

## 7.6- POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari, dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima prevista dall'Abaco, non dovranno cioè essere collocati in un punto che interrompa la percezione visiva del semaforo e dei segnali dello stesso alla distanza sopra indicata. Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente rispetto alla strada (cioè né paralleli né perpendicolari). Nel caso in cui per motivi tecnici il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare prescrizioni intermedie.

I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,2 dal Piano stradale o dal marciapiede; nel caso in cui sporgano sulla carreggiata, dovranno essere posti ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,10. E' comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalazione.

## 7.7- LIMITAZIONI E DIVIETI

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e su altri beni a tutela, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di



materiale, dimensione e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente piano può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.

Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere invece autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione (Parte Seconda del presente Piano) di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 così come modificato dal DPR 16 settembre 1996, n. 610.

Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

E' vietato utilizzare alberi, pali adibiti ad altri usi o strutture provvisorie, per l'apposizione di striscioni, stendardi, gonfaloni e bandiere.

## **8- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E – F**

### **8.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA**

In questo capitolo vengono individuati quali mezzi ed impianti pubblicitari possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea, come precedentemente identificata. A queste prescrizioni fanno eccezione le strade di tipo A e B per le quali, pertinenze comprese, valgono le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. Tali prescrizioni sono illustrate nel prossimo capitolo.

Su tutto il territorio comunale, è permessa l'installazione di transenne parapetonali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

La segnaletica verticale privata non pubblicitaria, è sempre ammessa nelle aree sotto specificate e, quando installata, deve essere collocata a distanze sufficienti dagli incroci per essere percepita in tempo utile dagli utenti della strada, affinché possano adeguare il loro comportamento a quanto in essa contenuto.

### **8.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI**

Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale devono essere assolutamente rispettati i principi in premessa.

Tutti i messaggi diffusi dovranno essere improntati sul massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e nel rispetto della posizione delle persone che frequentano tale zona, più in generale della morale collettiva. Nel caso in cui gli uffici comunali rilevassero la presenza di messaggi esposti in violazione di tali principi dovranno darne tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza preposte alla loro tutela per le eventuali azioni di censura. L'attività di controllo dovrà essere svolta in particolare dal funzionario responsabile del servizio pubbliche affissioni per i messaggi diffusi attraverso il servizio pubblico e dal funzionario responsabile del procedimento autorizzativo per i messaggi diffusi nell'ambito della pubblicità esterna.

***Zona A***                      -                      ***Zona di attenzione***

All'interno di questa area non è ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari considerati nel presente Piano in assenza delle autorizzazioni preventive dei soggetti deputati alla tutela dei vincoli specifici. Nel caso in cui il vincolo sia limitato ad un singolo edificio, dalla documentazione fotografica da produrre in fase di autorizzazione di un impianto situato nei pressi dell'edificio stesso, si dovrà evincere chiaramente la visuale nei confronti dell'edificio vincolato. L'impiantistica prevista è prevalentemente costituita da impianti di servizio e di preinsegna. L'impianto ed il messaggio contenuto dovrà inoltre maggiormente rispettare la morale delle persone frequentanti i luoghi compresi in questa zona, specialmente per chiese e cimiteri.

***Zona B - Zona industriale-artigianale-commerciale***

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano, ad esclusione di quelli con superficie espositiva totale superiore a m<sup>2</sup> 18 (l'unica tipologia ammessa con superficie superiore ai 18 m<sup>2</sup> è quella delle pareti o megaposter, scheda 12 dell'Abaco per l'applicazione della normativa).

***Zona C - Restante parte del territorio comunale***

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano, ad esclusione di quelli con superficie espositiva totale superiore a m<sup>2</sup> 9.

Le superfici indicate in precedenza devono intendersi per ogni singola faccia del mezzo pubblicitario considerato.

**9- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B)**

**9.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA**

In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al successivo paragrafo e delle limitazioni previste al comma 7 Art. 23 del Nuovo Codice della strada.

**9.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI**

I mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 23 del Codice della Strada ed al capitolo precedente del presente Piano, al di fuori dei centri abitati ed all'interno degli stessi, ma limitatamente alle strade di tipo A, B, e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione oltre a tutte le norme contenute nel presente Piano. Tali norme vengono di seguito richiamate, con alcune precisazioni.

**9.3- DIMENSIONI**

I mezzi pubblicitari dovranno avere una superficie uguale o inferiore ai 18 m<sup>2</sup> (per ogni faccia) ad esclusione delle pareti/megaposter (scheda 12 dell'Abaco).

**9.4- CARATTERISTICHE**

I mezzi pubblicitari devono rispettare, oltre quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni di cui ai Titoli "Caratteristiche estetico costruttive degli impianti" e "Norme generali di installazione".

**9.5- UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO**

Il posizionamento di cartelli, di impianti pubblicitari di servizio e di altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate all'art. 51 comma 2 del Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e nel rispetto dell'Abaco normativo. Le distanze citate all'indicato comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alla distanza dal limite della carreggiata, non si applicano per i mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e/o in aderenza a fabbricati esistenti.

Lungo le strade ed in prossimità delle stesse, è ammessa la posa in opera di cartelli, impianti pubblicitari di servizio o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi utili per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine (negli spiazzi con parcheggio) e pensiline, transenne parapetonali ed altro. Nel caso in cui gli impianti pubblicitari di servizio abbiano una superficie di esposizione inferiore a 3 m<sup>2</sup>, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio ed agli altri mezzi pubblicitari.

## **10- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI**

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o similare e dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (preferibilmente alluminio con inserto interno in ferro), verniciati con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica. Le eventuali parti in ferro visibili dovranno essere verniciate previo trattamento di zincatura.
- Il colore delle strutture dovrà essere verde RAL 6005 .
- Per i cartelli pubblicitari il colore della struttura portante dovrà essere nero.
- Tutti gli impianti pubblicitari potranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del comune. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito il marchio o logotipo della società titolare dell'autorizzazione o concessionaria.

L'allegato "E" (Schede tecnico costruttive degli impianti disciplinati dal Piano) prevede alcune tipologie di impianti conformi alle caratteristiche del presente Piano.

## **11- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione. Quando i cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo. I cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni della presente norma e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente proprietario della strada verso cui è rivolto il messaggio, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada su cui lo stesso è posizionato fermo restando quanto previsto dal presente Piano. L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene immobile su cui sarà collocato il mezzo.

### **11.1- AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'installazione dei mezzi pubblicitari è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente Piano da parte dell'Amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che si richieda di collocarli all'interno o all'esterno del perimetro del centro abitato e/o su strade di proprietà o

competenza (ai sensi del Codice della Strada) di altri Enti; nel caso la collocazione venga richiesta su strade di proprietà di altri Enti, l'amministrazione comunale provvederà ad ottenere l'autorizzazione dagli Enti competenti; la presenza della sola autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/92 rilasciata da Enti diversi dal Comune non abilita di per se all'installazione dell'impianto, permanendo la condizione di assenza del titolo di abilitazione principale ovvero l'autorizzazione ai sensi del presente Piano, essendo la stessa rilasciata al fine di attestare il rispetto delle norme del presente Piano su tutto il territorio comunale.

L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi; il soggetto richiedente avrà l'obbligo di ottenere l'autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo su cui dovrà essere realizzata l'opera. L'Amministrazione comunale sarà considerata estranea ai rapporti tra le parti e nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della medesima a seguito dell'installazione del mezzo pubblicitario.

L'Amministrazione comunale dovrà nominare un funzionario responsabile del procedimento, incaricato di analizzare le istanze e concedere o negare le rispettive autorizzazioni. Può essere ulteriormente nominata una Commissione consultiva, formata da personale comunale adeguato, che potrà essere convocata dal funzionario responsabile, di cui è presidente, per chiarire eventuali dubbi o incertezze nel corso del procedimento.

Nel caso in cui il funzionario responsabile riscontrasse che l'intervento oggetto dell'istanza necessiti anche di un'istruttoria tecnica di competenza di un ente diverso dal Comune, per profili diversi da quelli analizzati dal presente Piano, quali ad esempio la compatibilità con elementi assoggettati a tutela o a vincolo, può sospendere la pratica per un massimo di 60 giorni, entro i quali dovrà ottenere nulla osta specifico dagli altri Enti; trascorso il termine ultimo, in mancanza di nulla-osta o autorizzazione specifica il procedimento verrà considerato concluso e diniegato.

#### **A) Zone esterne al centro abitato**

Il Comune, verificato che l'istanza pervenuta per l'autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari sia conforme alle norme contenute nel presente Piano provvede a rilasciare l'autorizzazione in capo al soggetto richiedente.

L'istruttoria amministrativa prevedrà l'esame delle norme del presente Piano, richiedendo altresì, nel caso di strade comunali, al comando della Polizia Municipale, specifico parere ai sensi del Codice della Strada e ai singoli uffici comunali per quanto di loro competenza, al fine di verificare l'assenza di contrasti con le norme adottate. Nel caso la collocazione del mezzo, o la destinazione del messaggio avvengano su strade di competenza di Enti diversi dal Comune, l'autorizzazione dovrà essere richiesta, per quanto rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada D.lgs. 285/92 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 per il posizionamento di cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o aree ai sotto indicati Enti:

- 1 per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. Spa competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade
- 2 per le autostrade in concessione alla società concessionaria
- 3 per le strade regionali, provinciali, e di proprietà di altri Enti, alle rispettive amministrazioni
- 4 per le strade militari al comando territoriale competente
- 5 per le aree di proprietà delle ferrovie

#### **B) Zone comprese entro il Centro Abitato**

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di impianti pubblicitari di servizio o di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Comune, previo nulla-osta tecnico da parte

di altri enti proprietari di strade (ANAS Spa, Provincia, ecc.), quando la proprietà di queste o quando il messaggio pubblicitario sia visibile da strade di proprietà diversa da comunale.

## 11.2- PRESENTAZIONE DI ISTANZA D'AUTORIZZAZIONE

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda all'ufficio competente, il quale provvederà a far pervenire il tutto al funzionario responsabile.

Il presente Piano è dotato di un "Progetto distributivo impianti pubblicitari e impianti di segnaletica" (Allegato C), che prevede la dislocazione sul territorio di una serie di tipologie di mezzi pubblicitari con i relativi supporti, individuandone l'esatta collocazione, l'orientamento, la dimensione, la tipologia. Gli interventi previsti nelle schede di progetto sono stati definiti nel rispetto dei principi generali del Piano ed per tali non si applicano le prescrizioni specifiche dello stesso che sono invece applicabili per qualsiasi intervento di collocazione dei mezzi pubblicitari che differisca rispetto al Progetto distributivo. Tali schede di posizionamento sono da considerarsi il risultato conclusivo di singole istruttorie tecniche e pertanto le richieste di collocazione di mezzi pubblicitari conformi a tale schede sono autorizzabili, sulla base delle specifiche esigenze, in capo al primo soggetto che ne faccia richiesta.

Il progetto distributivo può subire delle variazioni e/o delle integrazioni, nel periodo di vigenza del presente Piano, a seguito delle nuove e diverse necessità del tessuto economico, nel rispetto dei principi e dei criteri generali di questa Norma.

La documentazione da inoltrarsi su apposito modulo predisposto e fornito dall'Amministrazione (modello 1) dovrà essere redatta in lingua italiana e sarà:

Domanda in bollo, riportante le indicazioni riguardanti il mezzo pubblicitario che si intende collocare in ordine a:

- Per posizioni nuove:
  - Individuazione del numero identificativo della scheda dell'Abaco per l'applicazione della Normativa del Piano, che individua la tipologia del mezzo che si intende collocare;
  - Destinazione dell'Impianto (Istituzionale o commerciale art. 2.3 del Piano)
  - Durata dell'esposizione (permanente o temporanea, art. 2.2 del Piano)
  - Descrizione del punto di posizionamento, con l'individuazione della Via, del numero civico, della progressiva chilometrica e numero della strada, se trattasi di strada non comunale, e determinazione della Zona di appartenenza così come definita dall'art. 5 del presente Piano
- Planimetria in scala adeguata con l'individuazione del punto di posizionamento dell'impianto;
- Una scheda tecnico costruttiva dell'impianto recante gli ingombri, le dimensioni, le caratteristiche dei materiali e il loro assemblaggio e dei trattamenti anti-corrosione subiti;
- Scheda di ubicazione con fotografia, riportante l'esatta individuazione del punto di localizzazione. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera ,

- tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento , in modo da garantire la stabilità;
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
  - Se già in possesso, eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all'interno del centro abitato;
  - Se già in possesso l'eventuale autorizzazione rilasciata da Enti diversi come sopra specificato, quando l'installazione del mezzo ricade al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune, o quando queste sono destinatarie del messaggio stesso
  - Eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà essere realizzata l'opera;
  - Copia del bozzetto grafico in scala adeguata. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso;
  - Modulo per la determinazione delle distanze opportunamente compilato in ogni sua parte.
- Per posizioni contenute nel “Progetto distributivo impianti pubblicitari e impianti di segnaletica” (Allegato C):
- Individuazione del numero identificativo della scheda dell'Allegato C in cui si intenda effettuare l'installazione dell'impianto;
  - Descrizione del punto di posizionamento, con l'individuazione della Via, del numero civico, della progressiva chilometrica e numero della strada, se trattasi di strada non comunale.
- Copia della corrispondente scheda tecnica costruttiva dell'impianto contenuta all'interno dell'allegato E del piano generale;
  - Copia della corrispondente scheda del progetto distributivo (allegato C del Piano Generale);
  - Un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera , tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento , in modo da garantire la stabilità;
  - Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
  - Se già in possesso, eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all'interno del centro abitato;
  - Se già in possesso l'eventuale autorizzazione rilasciata da Enti diversi come sopra specificato, quando l'installazione del mezzo ricade al di fuori del centro abitato su

strade di proprietà di Enti diversi dal Comune, o quando queste sono destinatarie del messaggio stesso

- Eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà essere realizzata l'opera;
- Copia del bozzetto grafico in scala adeguata. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione di stabilità. Per successive domande può essere ritenuta valida la prima autodichiarazione di stabilità.

### 11.3- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'ufficio ricevente l'istanza provvede ad analizzare le richieste di autorizzazione in ordine cronologico di ricezione delle stesse verificando la ricevibilità dell'istanza ovvero la correttezza della compilazione della stessa e la completezza di tutta la documentazione richiesta a corredo; reputata ricevibile provvede a:

- Per posizioni nuove:
  - Verificare l'inesistenza sul registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione in corso di validità, o di un procedimento in corso di evasione, per il medesimo punto di localizzazione o per uno che può influenzare, dal punto di vista delle distanze, quello oggetto di valutazione.
  - Confrontare il modulo per la determinazione delle distanze con la scheda omologa dell'Abaco per l'applicazione della normativa e verificarne la relativa conformità.
- Per posizioni contenute nel "Progetto distributivo impianti pubblicitari e impianti di segnaletica" (Allegato C):
  - Verificare la presenza della posizione richiesta nel progetto distributivo e la conformità dell'intervento con le previsioni dello stesso;
  - Verificare l'inesistenza in capo alla medesima scheda di progetto di affidamenti in concessione ovvero di istanze precedentemente presentate, conformi e/o in corso di validità e/o.

Per posizioni nuove il rilascio dell'autorizzazione per le seguenti tipologie di impianti:

- cartelli pubblicitari luminosi a messaggio variabile;
  - cartelli pubblicitari di qualsiasi tipologia aventi dimensione superiore o uguale a 18 mq
- è altresì subordinato a:
- una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione comunale in merito alla quantità di impianti della medesima tipologia già installati o autorizzati nel raggio di 500 m dall'impianto richiesto;
  - la definizione di un contratto di concessione onerosa con il Comune di Serravalle Scrivia;

In caso di esito positivo delle verifiche, in entrambi i casi il funzionario responsabile, provvederà ad emanare il provvedimento autorizzativo, in capo al soggetto richiedente e alla trascrizione sull'apposito registro del titolo autorizzativo. In caso di esito negativo provvederà ad emanare

provvedimento di diniego indicando le motivazioni di contrasto dell'istanza con le previsioni generali e/o particolari del presente Piano.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ufficio competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni.

Per i mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo o immobili di proprietà diversa dall'Ente autorizzante, il soggetto interessato alla posa deve ottenere esplicita autorizzazione da parte del soggetto proprietario; per tanto l'autorizzazione comunale ottenuta ai sensi del presente articolo non è sufficiente per la collocazione del mezzo pubblicitario.

Per i mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo pubblico, con l'autorizzazione ottenuta ai sensi del presente articolo si intende rilasciata anche l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in quanto atto endogeno al procedimento amministrativo.

#### 11.4- DURATA

L'autorizzazione decorrerà dalla data di rilascio della medesima risultando pertanto indipendente dalla data di collocazione del mezzo.

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile previa apposita domanda di rinnovo.

#### 11.5- CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione, è determinabile da parte dello stesso soggetto in conformità all'elenco prezzi annuale contenuto nel apposito regolamento comunale. Dove richiesto è altresì necessario il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico come indicato nello specifico regolamento.

#### 11.6- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- Rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano.
- Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli, degli impianti pubblicitari di servizio e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da sfregi o graffiti.
- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.
- Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio
- Stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato, a copertura dei rischi connessi all'installazione ed al mantenimento in opera del mezzo pubblicitario.



E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

#### 11.7 – RINNOVI

Le richieste di rinnovo d'autorizzazione vanno presentate almeno 60 giorni prima dalla scadenza dell'autorizzazione stessa e si intendono prevalenti rispetto a richieste di autorizzazione prevenute da soggetti diversi dal titolare per la medesima tipologia d'intervento se presentata entro i termini.

La richiesta, per essere considerata rinnovo dell'autorizzazione, dovrà riportare in allegato una dichiarazione del soggetto richiedente, attestante che nessuna delle condizioni e degli elementi dichiarati in sede di prima istanza, sono mutate alla data di inoltro del rinnovo.

Nel caso in cui la richiesta di rinnovo non venga presentata dal soggetto interessato entro i termini utili, le istanze di autorizzazione o di rinnovo saranno parificate ed evase sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento.

#### 11.8- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati

- Amministrazione rilasciante
- Soggetto titolare (completo di indirizzo della sede legale e del n. telefonico)
- Numero dell'autorizzazione (n. di protocollo comunale di ricevimento della domanda in caso di decorrenza dei termini)
- Ubicazione dell'impianto (nome strada, progressiva chilometrica o altro)
- Data di scadenza dell'autorizzazione

#### 11.9- VIGILANZA

Gli enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, degli impianti pubblicitari di servizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, degli impianti pubblicitari di servizio e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale da notificarsi al soggetto trasgressore; detto verbale, di accertamento della violazione, dovrà indicare i soggetti ai quali il trasgressore potrà proporre ricorso, in via gerarchica e giudiziale, nonché i termini. Il verbale dovrà altresì contenere, nel caso sussistano condizioni di grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione, la sanzione accessoria della rimozione.

Nel caso in cui sia prevista nel verbale la rimozione del mezzo, decorso il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, senza che sia intervenuto il pagamento della sanzione né il ricorso da parte del trasgressore, l'ente proprietario, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto trasgressore.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri

dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

#### 11.10 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE MA A SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

L'installazione e/o sostituzione dei mezzi pubblicitari di cui ai successivi punti 12 (insegne di esercizio) e 13 (altri mezzi pubblicitari), purchè conformi alle disposizioni del presente piano, non sono soggette a richiesta di titolo abilitativo ma alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, secondo le procedure previste dall'art. 19 della L. n.241/90 e s.m.i..

La "scia" dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune da parte del proprietario o avente titolo, sottoscritta ai sensi del DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il responsabile del procedimento accerti che per il materiale oggetto del presente articolo non sussistono i requisiti richiesti, ai sensi della normativa vigente, ne verrà data comunicazione scritta al soggetto che ha effettuato la segnalazione e, qualora il materiale risulti già installato, verranno avviate le procedure sanzionatorie prescritte.

#### 11.11 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente Piano.

Ai sensi della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472, art. 30, in caso di installazioni abusive o in contrasto con quanto contenuto nel Piano, il Comune diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso il suddetto termine, senza che sia intervenuta opposizione, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Nello stesso modo si procede per la rimozione di mezzi pubblicitari installati nelle zone sottoposte a vincolo. Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Piano, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa il comune trasmette la nota delle spese al prefetto che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

All'esterno della perimetrazione del centro abitato limitatamente alle strade di proprietà non comunale, gli impianti che vengano rilevati come abusivi, così come sopra definiti dovranno essere rimossi a seguito dell'emanazione di specifica ordinanza che dovrà essere notificata al soggetto individuato come proprietario del mezzo oppure ove questo non venisse individuato al soggetto fruitore del messaggio. L'ordinanza andrà anche notificata, nel caso questo fosse soggetto privato, al proprietario del terreno su cui il mezzo è stato installato; l'impianto andrà quindi rimosso entro il termine indicato nell'ordinanza che non può essere in ogni caso superiore a 30 giorni. In caso di inottemperanza da parte del trasgressore la rimozione sarà effettuata a cura del comune o da un soggetto da esso incaricato; il mezzo rimosso sarà sequestrato a cura del Comune a garanzia dei costi di rimozione e del pagamento delle relative sanzioni così come disposto dall'art 24 del D.lgt. 507/93.

#### 11.12- SANZIONI AMMINISTRATIVE

A qualunque violazione al presente Piano, che non sia già sanzionata da normative nazionali e/o regionali, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00. Con apposito provvedimento il Responsabile dell'Area Tecnica determinerà gli importi relativi alle singole fattispecie con possibilità di accedere al pagamento in misura ridotta con le modalità di cui all'art. 16 della L. 689/81, nonché gli eventuali casi di esclusione da tale facoltà.

## **12- NORME SPECIFICHE PER LE INSEGNE DI ESERCIZIO**

### **12.1- NORME COMUNI**

Fermo restando i principi generali che regolano il presente Piano, le insegne di esercizio sono altresì soggette alla disciplina che segue anche in relazione all'ubicazione sul territorio comunale.

Ai fini del presente Regolamento le "pertinenze accessorie" sono quegli spazi e quelle aree adiacenti alla sede dell'attività e posti a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata. Nel prosieguo del presente Regolamento dette pertinenze accessorie sono individuate anche come "pertinenze" o "pertinenze di esercizio".

Nel caso in cui gli spazi o le aree di cui al precedente comma siano pertinenti a più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.

Per le insegne di esercizio, comunque costituite, poste in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli, anche se in aderenza all'edificio, la distanza del massimo ingombro dalla carreggiata è stabilita in metri 1,5. La stessa distanza è stabilita per le insegne di esercizio poste in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ma non aderenti ai fabbricati.

Le insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati esistenti e poste in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli, non sono soggette a limiti di distanza dalla carreggiata anche se in prossimità di intersezioni stradali.

Negli edifici dove esistano idonee ed apposite modanature per collocamento di scritte ed insegne, esse non potranno in nessun modo superare, in altezza ed in larghezza, le dimensioni individuate dall'elemento stesso.

In presenza di inferriate le insegne non dovranno coprirle ma essere poste all'interno delle stesse. Non è consentita la rimozione di inferriate di particolare fattura o pregio per ovviare a questa limitazione.

Le insegne a bandiera possono essere installate, in un solo esemplare, da attività commerciali, industriali, grande distribuzione e ricettività turistica/alberghiera. Quelle relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso, devono riportare il simbolo prescritto dalla normativa vigente.

Le insegne montate su supporto proprio o su palo, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non inferiore a m 5,1. In nessun caso tali tipi di insegne potranno aggettare su suolo pubblico.

La collocazione di insegne di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, nelle luci delle finestre e sulle coperture mentre l'installazione sulle facciate è disciplinata dai successivi articoli. Sono fatte salve quelle esistenti regolarmente autorizzate che potranno essere mantenute fino al permanere dell'attività segnalata o pubblicizzata.

Negli edifici ricadenti nella categoria speciale, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltretutto sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, anche a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 10 con esclusione per le zona "A".

Nella zona "A" è fatto divieto di apporre le insegne d'esercizio sotto a portici e colonnati, fatta eccezione per quelle apposte direttamente sull'infilso della porta e vetrina dei locali che vi si affacciano. Nelle altre zone ed in assenza di diversa collocabilità possono essere utilizzati gli spazi tra i pilastri del porticato purché ciò avvenga in maniera unitaria ed uniforme e sia lasciata un'altezza libera di almeno metri 2,20.

L'installazione, anche provvisoria, di insegne d'esercizio a messaggio variabile è vietata nelle zona "A".

## 12.2 - COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE PER LA ZONA “A”

All'interno della zona “A”, oltre alle disposizioni dell'articolo 12.1, si applicano anche quelle di cui ai commi successivi.

In tali zone si dovrà tendere ad una armonizzazione degli interventi in funzione degli ambiti urbani ove sono collocate le attività da pubblicizzare. In particolare, tra gli ambiti in cui dovrà perseguirsi tale criterio, si individuano le piazze, gli slarghi, gli incroci principali. Per l'intero fronte di ogni singolo edificio l'intervento dovrà essere omogeneo e coerente con il carattere stesso del fabbricato. A tal fine le domande di autorizzazione riferite a detti ambiti dovranno documentare la prescritta armonizzazione.

Le insegne di esercizio devono essere fissate sugli edifici cui si riferiscono; se le attività interessate sono ubicate ai piani superiori, primo compreso, devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso sotto forma di targa.

È consentito, in tali ultimi casi, apporre vetrofanie sulle finestre ed eventuali insegne, anche luminose, solo all'interno dei locali e visibili per trasparenza.

In tutti i casi in cui l'insegna può lasciare un'altezza libera di porta pari a m 2,20 minimi, essa dovrà essere installata nella parte superiore dell'apertura del vano porta o vetrina. Per insegne a cassettoni dovrà essere rispettato un incasso minimo, rispetto al filo esterno del fabbricato, di 5 cm. al fine di consentire la lettura esatta del taglio dell'apertura.

Nel caso in cui l'insegna non possa essere collocata nella parte superiore del vano porta, perché si riduce l'altezza utile di ingresso sotto la quota di m 2,20, sarà posta sopra di essa con una larghezza massima pari a quella dell'apertura stessa purché progettata in modo coerente alla facciata e ad eventuali preesistenze e collocata nel rispetto dei particolari architettonici dell'edificio. In tali fattispecie l'insegna non potrà essere del tipo a cassettoni.

Sono ammissibili insegne di esercizio realizzate a lettere singole nei seguenti materiali: ottone, bronzo, rame, e altri materiali pregiati tradizionali. Possono essere inserite nelle aperture al piano terra, ad eccezione delle finestre, nonché nei pieni murari, purché questi definiscano uno spazio adatto, senza mai interessare gli elementi architettonici o decorativi, quali cornici, bugnati, ecc.

Qualora per la situazione della facciata e delle aperture non sia consentita alcuna delle installazioni come in precedenza individuate le insegne potranno essere posizionate internamente alla vetrina stessa in modo che risultino comunque visibili dall'esterno ovvero sostituite con vetrofanie.

Qualora la realizzazione delle insegne avvenga con l'utilizzo di pannelli di fondo e supporto, a chiusura di lunette, di vetrine e sovrapporta, di imbotti, questi non potranno essere realizzati con la messa in opera di materiale riflettente, laminati metallici non verniciati, vetro a specchio, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato.

È vietata l'installazione di insegne d'esercizio dipinte direttamente sul muro dell'esercizio.

## 12.3 - DIMENSIONAMENTO

Le insegne da porre in opera sopra al vano porta dovranno avere: una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa; un'altezza di norma non superiore a 40 cm., salvo i casi di posa in opera in lunette o appositi sovrapporta di dimensioni maggiori; spessore massimo pari a 8 cm. per quelle non luminose e 15 cm. per quelle luminose.

Le insegne a bandiera, nei casi consentiti, dovranno rispettare i seguenti limiti dimensionali:

- a. sbalzo massimo 150 cm.;
- b. altezza massima 150 cm.;
- c. distacco minimo dal fronte dell'edificio 10 cm.;
- d. distanza da terra al bordo inferiore pari a:
  - d.1 m. 3,00 se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali;
  - d.2 m. 5,10 se aggettanti su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi.

## **13- DISPOSIZIONI E NORME PER “ALTRI MEZZI PUBBLICITARI”**

### **13.1 – TARGHE PROFESSIONALI - NORME GENERALI**

La collocazione di targhe indicanti professioni ed altre attività in genere è consentita solo in assenza di vetrina o in sostituzione dell'insegna di esercizio. Dette targhe devono essere collocate sulla porta o, in alternativa, anche con riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa. Sono consentite nelle dimensioni massime, per singola targa, di cm 35 di base e di cm. 25 in altezza. Nel caso siano più di una dovranno essere della stessa tipologia o risultare collocate in un unico porta targhe.

Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, e quindi rientrante in un corretto concetto di arredo urbano, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.

### **13.2 – CARTELLI DI CANTIERE - NORME GENERALI**

All'interno dei centri abitati, i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, devono avere una superficie per facciata non superiore a 5 metri quadrati con esclusione del cartello di cantiere previsto dalla vigente legislazione.

Nella zona “A” i cartelli suddetti debbono avere una composizione ordinata ed essere possibilmente accorpati. In ogni caso debbono essere posizionati in sicurezza sia nei confronti degli operatori del cantiere sia rispetto al transito sottostante.

Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, l'esposizione di messaggi pubblicitari è consentita su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice poste in opera in sicurezza oppure mediante mezzi pittorici di cui all'articolo 7, comma 2, lett. d.

Nell'ambito della zona “A” l'esposizione di messaggi pubblicitari di cui al comma precedente è consentita a condizione che venga riprodotto integralmente, a totale copertura dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori. Le predette rappresentazioni saranno da realizzarsi con materiali idonei, tela o similari. Il bozzetto a colori del progetto sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

La durata massima dell'esposizione pubblicitaria non può superare la durata dei lavori e dovrà essere rimossa prima o contestualmente all'ultimazione degli stessi. Il messaggio deve restare uguale per l'intero periodo autorizzato. Eventuali nuovi o diversi messaggi dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione al collocamento dei messaggi pubblicitari di cui al presente articolo è subordinato alle valutazioni del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico che esprimerà il proprio parere in riferimento alle norme del Codice. L'autorizzazione non si rende necessaria per i cartelli di cui al comma 1.

### **13.3 – PUBBLICITA' FONICA - NORME GENERALI**

Nei centri abitati, previa autorizzazione, è consentita la diffusione sonora da autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, nonché di quelli promossi o patrocinati dal Comune.

La pubblicità fonica non è soggetta ad autorizzazione quando viene disposta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco quale autorità sanitaria o di protezione civile. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59 del Regolamento di Attuazione in materia di propaganda elettorale. E' altresì consentita anche a fini commerciali limitatamente alla pubblicizzazione di eventi particolari nonché per le attività artigianali e commerciali svolte in forma ambulante. Nella domanda di autorizzazione deve essere indicato il percorso con relativi orari al fine di evitare il sovrapporsi di diverse pubblicità.

La pubblicità fonica è comunque vietata in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di luoghi culturali e/o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.

La pubblicità fonica può essere autorizzata:

- a. nei giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30;
- b. nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, politico, culturale, sociale, religioso e simili.

Ulteriori limitazioni in occasioni, orari o periodi particolari possono essere disposte con provvedimento motivato del Dirigente. In ogni caso la pubblicità fonica deve rientrare entro i limiti massimi di esposizione al rumore, ridotti del dieci per cento, stabiliti dalla normativa vigente.

#### 13.4 – PUBBLICITA' SU VEICOLI - NORME GENERALI

La pubblicità effettuata sui veicoli (costituita da scritte in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e marchi), ancorché effettuata per conto terzi, non è soggetta ad autorizzazione ma solo alle limitazioni contenute nei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 57 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada ed al pagamento dell'imposta, ove dovuto.

È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirlo a richiesta degli agenti autorizzati.

#### 13.5 – PUBBLICITA' CON VEICOLI - NORME GENERALI

È vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità effettuata, anche in via temporanea o provvisoria, mediante cartelli o altri manufatti, collocati sopra o all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato o destinati a trasporti delle aziende. Il divieto opera sia nel caso che i veicoli siano in sosta, anche su area privata, che in movimento.

Non è consentita l'esposizione di manifesti, fotografie o similari, incollati o comunque affissi su automezzi in sosta o in movimento, in coincidenza di occasionali vendite promozionali, manifestazioni varie, spettacoli o altro.

È consentita la pubblicità effettuata con autoveicoli per uso speciale (art. 54, c.1, l.g - C.d.S.) appositamente omologati a tal fine; la pubblicità è altresì consentita mediante le auto pubblicitarie provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali i mezzi pubblicitari trasportati non possano mai abbandonare il veicolo. In ogni caso la pubblicità deve avvenire in maniera itinerante su aree pubbliche o di uso pubblico.

Agli autoveicoli di cui al comma precedente non è consentita la sosta in alcun tipo di area, pubblica o privata, ivi incluse quelle a ciò destinate mentre è consentita la fermata, in siti non vietati, per non oltre 15 minuti ed a condizione che l'operatore non abbandoni il veicolo che non dovrà essere di ostacolo al traffico. Qualora la sosta sia necessaria dovrà essere occultato, a cura dell'operatore, il messaggio pubblicitario.

Il divieto non si estende ai veicoli speciali relativamente alle vendite straordinarie di cui alla specifica legislazione ed a quelli degli spettacoli circensi e dei Luna Park nonché ai messaggi relativi all'attività politica e sindacale.

I divieti di cui al presente articolo sono estesi anche ai veicoli trainati o spinti da forza non meccanica.

È consentita, in ogni caso, la diffusione di messaggi di natura politica, culturale, sociale e comunque non di tipo commerciale, effettuata mediante carrelli, tricicli, tavoli mobili o altri mezzi mobili muniti di ruote, che occupino una superficie pubblicitaria non superiore a due metri quadrati, in osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e nel relativo Regolamento di Attuazione.

È consentita la pubblicità sui veicoli adibiti a trasporti di linea mentre per i taxi si applicano le disposizioni dell'articolo 57, comma 3, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

### 13.6 – PUBBLICITA' CON AEROMOBILI, MONGOLFIERE, PALLONI FRENATI - NORME GENERALI

La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni è consentita senza alcuna autorizzazione comunale. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.

I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono e sono soggetti ad autorizzazione solo nel caso in cui rechino messaggi pubblicitari estranei alla manifestazione. Nel caso in cui fossero ancorati su aree pubbliche dovranno sottostare alla relativa disciplina.

### 13.7 – ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO E SIMILARE (IMMOBILIARI / VIAGGI) - NORME GENERALI

In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria effettuata mediante il lancio di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitato in forma ambulante, da automezzi e da aeromobili in movimento.

Sono consentita le seguenti attività:

1. la distribuzione manuale, ambulante o da posti fissi, di volantini di tipo commerciale o di oggettistica pubblicitaria purché gli stessi riportino il messaggio: "Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo biglietto per terra - Usate gli appositi contenitori - Grazie".
2. la pubblicità effettuata mediante personale circolante con carrelli a mano;
3. la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno dei fabbricati privati o con collocazione in appositi contenitori esterni, senza depositare i volantini all'ingresso degli stessi e nelle aree di pubblico passaggio;
4. l'esposizione di avvisi o locandine nelle vetrine o nelle porte di ingresso di attività commerciali relativamente a manifestazioni, spettacoli e iniziative varie, anche di natura commerciale o sindacale delle categorie commerciali.

Sono sempre consentite le comunicazioni effettuate da Enti pubblici o aziende erogatrici di pubblici servizi per motivi di pubblico interesse.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.04.1975 nr. 130 e s.m.i

Sono soggetti ad autorizzazione i supporti collocati sul territorio utilizzato dalle agenzie immobiliari, viaggi e similari, contenente i messaggi relativi alla loro attività.

## **14 - NORME TRANSITORIE**

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa, anche attraverso la "definizione bonaria" di cui agli articoli successivi.

Gli impianti installati precedentemente l'entrata in vigore del presente Piano, non conformi alla nuova normativa dovranno essere rimossi secondo le disposizioni dell'art. 11.10 del presente Piano.

Entro il termine del 31/12/2011, si sarà dovuto procedere in ogni caso al ripristino ed all'adeguamento dell'impiantistica esistente alle norme contenute nel presente Piano.

### 14.1 - DEFINIZIONE BONARIA DELLE VIOLAZIONI - TERMINI E MODALITÀ.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 507/93, articolo 24, comma 5bis, introdotto dall'articolo 10, comma 1, della legge 28/12/01, n. 448 è consentita la sanatoria delle violazioni in materia di installazione di impianti e mezzi pubblicitari, ivi incluse le disposizioni in materia di imposta. A tal fine, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Piano Generale, l'ufficio

competente, predisporre un avviso pubblico per rendere nota tale disposizione sulla base dei seguenti criteri:

- a. la sanatoria può riguardare gli impianti ed i mezzi installati in assenza di autorizzazione purché gli stessi siano conformi alle disposizioni del presente Piano nonché del Codice e del Regolamento di Attuazione;
- b. la sanatoria può riguardare i mezzi e gli impianti pubblicitari che ancorché autorizzati al momento dell'installazione non siano stati interessati da istanza o autorizzazione di rinnovo triennale ove dovuto;

L'istanza di sanatoria deve essere presentata, in carta semplice, entro il termine stabilito nell'avviso pubblico e che non potrà essere comunque superiore a sessanta giorni. L'istanza deve consentire di individuare in maniera inequivocabile l'ubicazione e la tipologia dell'impianto nonché l'epoca di installazione e recare, ove presenti, gli estremi dell'autorizzazione iniziale.

L'istanza di cui al precedente comma deve essere presentata per ciascun mezzo o impianto fatta eccezione per il caso in cui questi riguardino un unico esercizio o attività.

Il rilascio del documento autorizzativo può essere condizionato ad interventi di modifica o spostamento del manufatto per renderlo conforme alle disposizioni del presente Piano; a tal fine il Responsabile del procedimento può acquisire il parere della Commissione Edilizia o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

Il rilascio del documento autorizzativo è subordinato al preventivo pagamento:

- a. della sanzione di cui al secondo comma dell'articolo 24 del D. Lgs. 507/93;
- b. dei diritti dovuti in base alle disposizioni del presente Piano;
- c. dell'importo dovuto per la regolarizzazione dell'eventuale imposta evasa.

Il provvedimento autorizzativo in sanatoria avrà le stesse caratteristiche, efficacia e durata di quello normalmente previsto purché siano soddisfatti i corrispondenti adempimenti.

In caso di inammissibilità, da pronunciarsi con specifico provvedimento, l'impianto è considerato abusivo e deve essere rimosso anche con le modalità di cui all'articolo 11.10

Qualora per la definizione del procedimento si rendesse necessaria la documentazione integrativa questa dovrà essere fornita entro il termine posto nella richiesta che non potrà essere superiore a trenta giorni. In mancanza di detta documentazione il procedimento terminerà con il conseguente diniego della sanatoria.

Ove ne ricorrano i presupposti trova applicazione quanto disposto dall'articolo 58 del Regolamento di Attuazione.





## 1 – SEGNALI PRIVATI DI INDICAZIONE


Nel caso in cui il messaggio diffuso sia finalizzato alla segnalazione della allocazione di uno specifico soggetto economico, per migliorarne la sua individuazione, consentendo anche una maggiore decongestione del traffico veicolare e non alla pubblicizzazione dello stesso, o dei suoi prodotti e servizi, dovrà rispettare le prescrizioni dell'art 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, attuativo dell'art 39 comma 1 C) del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285.

Le indicazioni di cui sopra sono inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495:

- a) industriali, artigianali, commerciali; figura II 297 art. 134 D.P.R. 495/92
- d) alberghiere; figura II 299; 300; 301 art. 134 D.P.R. 495/92

### **La segnaletica industriale, artigianale, commerciale comprende:**

- a) segnali di indicazione di attività singola come qui rappresentato:



### **La segnaletica di indicazione privata alberghiera comprende:**

- a) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi: come qui rappresentato:



Figura II 299 art 134

L'uso di tale segnale è consentito esclusivamente su importanti direttrici di traffico, agli accessi del centro abitato o comunque, in corrispondenza di importanti snodi di traffico.

- b) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione, come qui rappresentati:




Figura II 301 art 134




Figura II 300 art 134

I segnali rappresentati dalla figura II 301, dovranno essere utilizzati per segnalare la posizione di uno specifico albergo entro 500m dallo stesso, oppure nel caso in cui il numero degli alberghi da segnalare per uno specifico punto non consenta l'uso del segnale di cui alla figura II 300.

I segnali rappresentati dalla figura II 300, possono essere utilizzati sulle importanti direttrici di traffico, a valle dei segnali di cui alla figura II 299 e a monte dei segnali di cui alla figura II 301, salvo impedimenti fisici alla posa.

I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure precedenti.

I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, sia richiesto di segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione del Comune, il quale dovrà verificare il rispetto, da parte del soggetto richiedente, delle Norme succitate.

I segnali privati di indicazione possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione di cui al D.P.R. 495/92. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma.

Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

## **2 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali privati di indicazione è a carico del soggetto interessato all'installazione.

È consentita la collocazione di un solo impianto di segnaletica verticale di indicazione privata, in corrispondenza di ogni incrocio che necessiti di segnalazione, per ogni senso di marcia. Nel caso in cui, in corrispondenza di un particolare incrocio, sia necessario segnalare l'avvio ad un numero elevato di soggetti di rilevanza economica, potrà essere autorizzata la collocazione di ulteriori impianti, sul medesimo senso di marcia e in corrispondenza del medesimo incrocio; il rilascio dell'ulteriore autorizzazione sarà subordinato al riempimento degli impianti autorizzati.

L'autorizzazione alla collocazione di un impianto di segnaletica direzionale privata, ha durata, salve diverse indicazioni, pari a quanto previsto dall'art. 27 comma 5 del D.L.vo 285/1992, salvo revoca per variazione della viabilità o per inadempimento agli obblighi autorizzativi, incluso il fallimento del soggetto abilitato.

Il titolare dell'autorizzazione nonché proprietario dell'impianto, ha l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione dei segnali collocati da terzi sul medesimo impianto, non conformi alle Norme del presente piano oltre che a segnalare, agli uffici comunali competenti, la presenza di segnali direzionali privati e/o mezzi pubblicitari non conformi, in prossimità dell'impianto, per gli adempimenti di competenza e conseguente rimozione.

In caso di non rispondenza alle norme del presente Piano o per specifica violazione di norme legislative o regolamentari, non verrà rilasciata l'autorizzazione alla posa dei segnali.

Il diniego all'istanza per la posa di segnali di indicazione di cui al presente titolo, dovrà essere motivato indicando, nello specifico, la norma imperativa contro cui contrasta l'intervento in esame.

La mancata corresponsione entro i termini, del canone di noleggio dei segnali al Concessionario per la gestione della segnaletica, in presenza dello stesso, o la mancata corresponsione della somma annua stabilita dal proprietario dell'impianto a titolo di compartecipazione dei costi, autorizzerà il proprietario dell'impianto alla rimozione del segnale.

IN ASSENZA DEL CONCESSIONARIO per la gestione della segnaletica, si procederà come segue:

- Il Comune, in presenza di un'istanza tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per la posa di un segnale di indicazione privata, disporrà se la collocazione dello stesso dovrà avvenire su strutture precedentemente autorizzate ed eventualmente collocate da terzi, della medesima natura di quella richiesta, o se il soggetto richiedente sarà tenuto alla fornitura, installazione e manutenzione del supporto.
- Se il soggetto interessato all'esposizione di segnali di indicazione privata, sarà tenuto alla fornitura, posa e manutenzione, del supporto di tali segnali, avrà l'obbligo di consentire, ad altri soggetti autorizzati, l'esposizione di segnali analoghi sui propri supporti, a fronte della compartecipazione pro quota di tali soggetti ai costi di fornitura posa e manutenzione. Tale costo non potrà superare la somma di € 170,00 riferito al 1° gennaio 2007 per ogni segnale, aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

IN PRESENZA DEL CONCESSIONARIO per la gestione della segnaletica, si procederà come segue:

- L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione degli impianti di segnaletica direzionale privata, autorizzati in capo allo stesso è a carico del Concessionario, a fronte della corresponsione del canone di noleggio dei segnali, da parte degli utenti.
- Il concessionario, ha l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione dei segnali collocati da terzi sul medesimo impianto, non conformi alle Norme del presente piano oltre che a segnalare, agli uffici comunali competenti, la presenza di segnali direzionali privati e/o mezzi pubblicitari non conformi, in prossimità dell'impianto, per gli adempimenti di competenza e conseguente rimozione.

### **3 – AUTORIZZAZIONI**

La collocazione di qualsiasi struttura segnaletica è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte del comune, fuori e dentro il centro abitato, oltre che sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali.

L'autorizzazione per l'installazione di impianti segnaletici su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene su cui sarà collocato il mezzo. Nel

caso la collocazione venga richiesta su strade di proprietà di altri Enti, l'amministrazione comunale provvederà ad ottenere l'autorizzazione dagli Enti competenti.

Il presente Piano è dotato di un "Progetto distributivo impianti pubblicitari e impianti di segnaletica" (Allegato C), che prevede la dislocazione sul territorio di una serie di impianti di segnaletica con i relativi supporti, individuandone l'esatta collocazione, l'orientamento, la dimensione, la tipologia. Gli interventi previsti nelle schede di progetto sono stati definiti nel rispetto dei principi generali del Piano ed per tali non si applicano le prescrizioni specifiche dello stesso che sono invece applicabili per qualsiasi intervento di collocazione di impianti segnaletici che differisca rispetto al Progetto distributivo. Tali schede di posizionamento sono da considerarsi il risultato conclusivo di singole istruttorie tecniche e pertanto le richieste di collocazione di mezzi conformi a tale schede sono autorizzabili, sulla base delle specifiche esigenze, in capo al primo soggetto che ne faccia richiesta.

Il progetto distributivo può subire delle variazioni e/o delle integrazioni, nel periodo di vigenza del presente Piano, a seguito delle nuove e diverse necessità del tessuto economico, nel rispetto dei principi e dei criteri generali di questa Norma.

La documentazione da inoltrarsi su apposito modulo predisposto e fornito dall'Amministrazione (modello 2) dovrà essere redatta in lingua italiana e sarà:

Domanda in bollo, riportante le indicazioni dell'impianto di segnaletica che si intende collocare in ordine a:

- Per posizioni nuove:
  - descrizione del punto di posizionamento, con l'individuazione della Via, del numero civico, della progressiva chilometrica e numero della strada, se trattasi di strada non comunale.
- Planimetria in scala adeguata con l'individuazione del punto di posizionamento dell'impianto;
- Una scheda tecnico costruttiva dell'impianto recante gli ingombri, le dimensioni, le caratteristiche dei materiali e il loro assemblaggio e dei trattamenti anti-corrosione subiti;
- Scheda di ubicazione con fotografia, riportante l'esatta individuazione del punto di localizzazione. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- Una dichiarazione mediante la quale il richiedente attesti che il segnale e il supporto del medesimo che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto dei disposti dell'art. 82 del D.P.R. 16/12/1992 n.495;
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
- Se già in possesso, eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all'interno del centro abitato;
- Se già in possesso l'eventuale autorizzazione rilasciata da Enti diversi come sopra specificato, quando l'installazione del mezzo ricade al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune, o quando queste sono destinatarie del messaggio stesso.
- Eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà essere realizzata l'opera;

- Copia del bozzetto grafico in scala adeguata. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso.
- Per posizioni contenute nel “Progetto distributivo impianti pubblicitari e impianti di segnaletica” (Allegato C):
  - Individuazione del numero identificativo della scheda dell’Allegato C in cui si intenda effettuare l’installazione del nuovo impianto;
  - Descrizione del punto di posizionamento, con l’individuazione della Via, del numero civico, della progressiva chilometrica e numero della strada, se trattasi di strada non comunale.
- Copia della corrispondente scheda tecnica costruttiva dell’impianto contenuta all’interno dell’allegato E del piano generale;
- Copia della corrispondente scheda del progetto distributivo (allegato C del Piano Generale);
- Una dichiarazione mediante la quale il richiedente attesti che il segnale e il supporto del medesimo che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto dei disposti dall’art. 82 del D.P.R. 16/12/1992 n.495;
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
- Se già in possesso, eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all’interno del centro abitato;
- Se già in possesso l’eventuale autorizzazione rilasciata da Enti diversi come sopra specificato, quando l’installazione del mezzo ricade al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune, o quando queste sono destinatarie del messaggio stesso.
- Eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell’immobile su cui dovrà essere realizzata l’opera;
- Copia del bozzetto grafico in scala adeguata. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso.

Per l'installazione di più impianti segnaletici è presentata una sola domanda ed una sola dichiarazione di stabilità. Per successive domande può essere ritenuta valida la prima autodichiarazione di stabilità.

### 3.1- RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

L’ufficio ricevente l’istanza provvede ad analizzare le richieste di autorizzazione in ordine cronologico di ricezione delle stesse verificando la ricevibilità dell’istanza ovvero la correttezza della compilazione della stessa e la completezza di tutta la documentazione richiesta a corredo; reputata ricevibile provvede a:

- Per posizioni nuove:

- Verificare l'inesistenza sul registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione in corso di validità, o di un procedimento in corso di evasione, per il medesimo punto di localizzazione o per uno che può influenzare, dal punto di vista della visibilità, quello oggetto di valutazione.
- Per posizioni contenute nel "Progetto distributivo impianti pubblicitari e impianti di segnaletica" (Allegato C):
  - Verificare la presenza della posizione richiesta nel progetto distributivo e la conformità dell'intervento con le previsioni dello stesso;
  - Verificare l'inesistenza in capo alla medesima scheda di progetto di affidamenti in concessione ovvero di istanze precedentemente presentate, conformi e/o in corso di validità.

In caso di esito positivo delle verifiche, in entrambi i casi il funzionario responsabile, provvederà ad emanare il provvedimento autorizzativo, in capo al soggetto richiedente, e alla trascrizione sull'apposito registro del titolo autorizzativo. In caso di esito negativo, entro lo stesso termine, provvederà ad emanare provvedimento di diniego indicando le motivazioni di contrasto dell'istanza con le previsioni generali e/o particolari del presente Piano.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio esposto, deve farne domanda, allegando il nuovo bozzetto, all'ufficio competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni.

Per i mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo o immobili di proprietà diversa dall'Ente autorizzante, il soggetto interessato alla posa deve ottenere esplicita autorizzazione da parte del soggetto proprietario; per tanto l'autorizzazione comunale ottenuta ai sensi del presente articolo non è sufficiente per la collocazione del mezzo pubblicitario.

Per i mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo pubblico, con l'autorizzazione ottenuta ai sensi del presente articolo si intende rilasciata anche l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in quanto atto endogeno al procedimento amministrativo.

### 3.2- DURATA

Salva diversa indicazione, la durata dell'autorizzazione all'installazione di strutture di segnaletica è pari a quanto previsto dall'art. 27 comma 5 del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Per ragioni di carattere tecnico-amministrativo, l'amministrazione può revocare l'autorizzazione rilasciata, motivandone la causa.

### 3.3- CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA

Il concessionario per la gestione della segnaletica dovrà nella fase di inizio della propria attività sottoporre al vaglio dell'Amministrazione Comunale, un progetto organico di distribuzione su tutto il territorio comunale di tutti gli impianti segnaletici che intende collocare; il progetto potrà essere ampliato nel corso del periodo di concessione in funzione di nuove ulteriori esigenze che dovessero manifestarsi.

Il progetto dovrà essere così formulato:

- Cartografia in scala adeguata dove vengano rappresentati tutti i mezzi segnaletici che la concessionaria intende installare, recanti il numero di ubicazione di posizionamento per ognuno.

- Scheda di ubicazione con identificata la tipologia dell'impianto, misure di ingombro, fotografia della posizione con individuato il punto preciso di installazione
- Dichiarazione con la quale si attesti che l'intervento richiesto rispetta le norme del presente Piano
- Se già in possesso, eventuali autorizzazioni di Enti diversi dal Comune per le installazioni di impianti richiesti al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di altri Enti
- Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 675/96.

#### **4 – COLORI DI FONDO, DEI CARATTERI E DEI SIMBOLI**

Nei segnali privati di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

- a) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
- b) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
- c) bianco: per i segnali privati di indicazione alberghiera

Le scritte sui colori di fondo devono essere:

- a) nere: sul bianco;
- b) gialle: sul nero;

I simboli sui colori di fondo devono essere:

- a) neri: sul giallo e sul bianco;
- b) bianchi: sul marrone e nero;
- c) grigio: sul bianco;
- d) giallo: sul nero

Le parole, i simboli ed i colori indicanti il logotipo delle ditte, possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole l'individuazione.

#### **5 – VISIBILITÀ DEI SEGNALE VERTICALI**

Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e assumere la posizione corretta per il raggiungimento della destinazione.

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione privati industriali, commerciali, artigianali e segnali privati di indicazione alberghiera sono indicativamente le seguenti:



Tipi di strade	Industriale, commerciale, artigianale	Alberghiera
strade extraurbane principali	m 100	m 150
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h)	m 30	m 50
Altre strade	m 30	m 50

Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti, o in caso di impedimenti oggettivi, le misure possono ridursi a seconda delle necessità, fermo restando che la collocazione avvenga garantendo una distanza minima di avvistamento, sufficiente a consentire l'adeguamento dell'utente della strada, alle indicazioni del segnale.

Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli con illuminazione propria, ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.

Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.

## **6 – INSTALLAZIONE DEI SEGNALE VERTICALI**

I segnali verticali di indicazione privati sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico, quando è necessario per motivi di sicurezza o non vi sia la possibilità materiale di posizionare un segnale in conformità alle Norme del presente Piano.

I segnali da ubicare sul lato della sede stradale devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.

Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme. L'altezza minima dei segnali privati di indicazione è di 0,60 m e la massima è di 3,50 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m.

I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore.

In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.

## **7 – CARATTERISTICHE DEI SOSTEGNI, SUPPORTI ED ALTRI MATERIALI USATI PER LA SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA**

I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo, con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

È consentita l'installazione di un massimo di n. 8 segnali per ogni lato di ogni singolo impianto.

Le caratteristiche costruttive dei supporti dei segnali di indicazione privata, dovranno essere conformi alle previsioni delle schede tecniche di cui all'allegato "E" del presente Piano.

Il colore delle strutture dovrà essere Grigio ferro micaceo per gli impianti ricadenti all'interno della zona A e verde RAL 6005 per gli impianti collocati nella restante parte del territorio comunale.

Nel caso in cui, il segnale sia installato su un singolo supporto di sezione circolare, l'impianto deve avere un sistema antirotativo, tale da impedire la rotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al suolo.

La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.

I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

## ALLEGATI

I seguenti allegati fanno parte integrante delle “Norme di attuazione” del Piano generale degli impianti pubblicitari:

<b>Allegato A</b>	<i>CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI E IMPIANTI DI SEGNALETICA</i>
<b>Allegato B</b>	<i>TABELLE DI RIEPILOGO DEL CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI E IMPIANTI DI SEGNALETICA</i>
<b>Allegato C</b>	<i>PROGETTO DISTRIBUTIVO IMPIANTI PUBBLICITARI E IMPIANTI DI SEGNALETICA</i>
<b>Allegato D</b>	<i>CARTOGRAFIE DI RIFERIMENTO</i>
<b>Allegato E</b>	<i>SCHEDE TECNICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL PIANO</i>
<b>Allegato F</b>	<i>MODULISTICA:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ MODELLO 1: Domanda di autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari;</li><li>▪ MODELLO 2: Domanda di autorizzazione per l’installazione di impianti di segnaletica;</li><li>▪ MODELLO 3: Modulo di individuazione delle distanze;</li></ul>
<b>Allegato G</b>	<i>DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO CONTENUTA IN CD-ROM</i>
<b>Allegato H</b>	<i>ABACO PER L’APPICAZIONE DELLA NORMATIVA</i>